

# Associazione di promozione sociale

## Statuto

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Il Grumo", senza fini di lucro, con sede in Comune di Gazzola, (PC), frazione Rivalta loc. Vecchia Scuola.

L'Associazione è libera, apolitica, indipendente e rispettosa dei valori in cui ciascun socio crede e di cui è portatore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2

#### Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità di promozione sociale e culturale, con lo scopo di promuovere, sviluppare e valorizzare la creatività di ciascun socio; a tal fine attiverà iniziative, privilegiando quelle a sfondo benefico, con evidenza pubblica e ripercussione positiva ed educativa sulla Società, sul Sapere Umano, sulle Scienze, e sulle "Arti e Mestieri" tradizionali.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire fattivamente in favore dei soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di progettare, organizzare e realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività musicali, sportive, ricreative, turistico-ambientali, di valorizzazione del territorio, delle risorse naturali, delle tradizioni locali.

Questo mediante: convegni, manifestazioni, iniziative seminari, corsi, stages, mostre, esibizioni, esposizioni, pubblicazioni, produzione di audiovisivi, interventi a sostegno di singoli e collettività, iniziative collegate a eventi, feste pubbliche e private, festività, celebrazioni, ricorrenze, commemorazioni, ritrovi, riunioni e convivi e altre iniziative coerenti con gli scopi associativi e funzionali ai fini sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti. Nel caso di grandi manifestazioni afferenti le iniziative inerenti gli scopi istituzionali, l'associazione potrà avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite di non associati.

L'associazione, peraltro, nei casi di particolare necessità stabiliti dalla legge 383/2000 e dalla legge regionale 34/2002, potrà avvalersi di prestazioni lavorative, anche ricorrendo ai propri associati.

### Art. 3

#### Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

contributi degli aderenti

contributi di privati;

contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 4**  
**Membri dell'Associazione**

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza finalità lucrative o economiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In particolare l'Associazione e' composta dai sotto elencati Soci:

Storici

Fondatori

Ordinari

Benemeriti

I Soci "Storici" sono coloro che hanno dato vita al Grumo, ne hanno confermato lo spirito e disegnato l'identità culturale (Courmajeur 1972), hanno tracciato il percorso storico condividendo pregi e difetti.

Sono "Soci Fondatori" coloro che, unitamente ai Soci Storici, hanno partecipato alle attività del Grumo, contribuito alla sua crescita e affermazione, maturando la decisione di costituire l'Associazione.

I Soci "Ordinari" sono coloro che, successivamente alla fondazione, intendono condividere lo spirito e le finalità dell'Associazione, operano fattivamente in essa, , fruiscono delle iniziative promosse dalla stessa.

I Soci "Benemeriti" sono coloro che pur non avendo condiviso la storia del Grumo abbiano acquisito per varie ragioni benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

**Art. 5**  
**Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

**Art. 6**  
**Diritti e doveri degli associati**

I soci sono obbligati:

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

I soci hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;

ad accedere alle cariche associative;

a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

**Art. 7**  
**Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;  
il Consiglio direttivo;  
Collegio dei Probiviri;  
Collegio dei Revisori dei conti;  
il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art. 8**  
**L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;  
nomina i componenti del Consiglio direttivo;  
delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;  
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;  
delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;  
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 9**  
**Il Gran Consiglio direttivo**

Il Gran Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Due dei membri del Consiglio sono costituiti da Soci Storici o Fondatori. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio direttivo spetta di:

nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;  
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;  
predisporre il bilancio consuntivo;  
deliberare sulle domande di nuove adesioni;  
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 2 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 10** **Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 11** **Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

#### **Art. 12** **Collegio dei probiviri**

L'assemblea nomina, tra i Soci storici e i Soci Fondatori, un collegio dei Probiviri, composto da tre membri, che durano in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di rilevare eventuali violazioni statutarie quale organo di giurisdizione interna e svolge, a richiesta dei soci, funzioni arbitrali.

E' fatto comunque salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

#### **Art. 13** **Collegio dei Revisori dei conti**

L'assemblea nomina, anche tra non soci, un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri che durano in carica tre anni con il compito di verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### **Art. 14** **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione Grumo potrà essere deliberato alle seguenti condizioni: a) che la proposta di scioglimento sia iscritta all'O.d.g. dell'Assemblea Generale previa conforme deliberazione del Gran Consiglio Direttivo; b) che all'Assemblea all'uopo convocata siano presenti, anche con delega, tutti i Soci Storici e Fondatori; c) che la proposta di scioglimento ottenga la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validi ammessi all'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o, comunque, a fini di utilità sociale secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 15** **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad alle norme vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.